

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1969

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro

(DINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(CORONAS)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1995

Modifica dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, in
materia di sperimentazione finalizzata all'ampliamento dei
punti di vendita dei giornali

ONOREVOLI SENATORI. - La normativa attualmente vigente in materia di vendita dei giornali (articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67) è stata oggetto di rilievi da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che in data 28 ottobre 1994, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ne ha segnalato al Presidente del Consiglio dei ministri gli effetti distorsivi del corretto funzionamento del mercato, sottolineando l'opportunità di una liberalizzazione del settore, abrogando la normativa attuale nei punti in cui prevede la pianificazione dei punti vendita, permettendo così la vendita dei giornali anche al di fuori del tradizionale canale delle edicole.

Tale intervento risponderebbe, inoltre, anche all'esigenza di incrementare gli indici di diffusione e lettura dei giornali, nel nostro paese ormai fermi da anni a livelli molto inferiori alla media europea.

Il Governo, nel recepire tali istanze, ha ritenuto di non dover procedere a modifiche immediate della normativa, ma di farle precedere da una fase di sperimentazione di

forme alternative di vendita dei giornali da cui trarre le indicazioni e le valutazioni necessarie per dette modifiche. La materia è stata oggetto di diverse riunioni della commissione paritetica Governo-editori di giornali quotidiani e periodici, istituita presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 67 del 1987, allargata per l'occasione ai rappresentanti delle associazioni di categoria dei rivenditori e dei distributori, che in data 1° dicembre 1994, ha fatto proprio un accordo già raggiunto tra le parti sulle modalità della fase di sperimentazione.

Il disegno di legge ora presentato risponde alla necessità di fornire al riguardo un adeguato strumento normativo, stante gli stretti vincoli posti dalle leggi citate in premessa, che non ne permettono il superamento, anche temporaneo, sulla base di meri provvedimenti amministrativi. È opportuno sottolineare, come la normativa proposta continui a prevedere il costante coinvolgimento di tutte le parti interessate, inclusi i rappresentanti degli enti locali.

Il provvedimento non comporterebbe alcun onere di spesa a carico dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Nuove forme di vendita dei giornali)

1. All'undicesimo comma dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, nel testo sostituito dall'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*d-bis*) per la sperimentazione di nuove forme di vendita da effettuarsi in predeterminati esercizi commerciali secondo i criteri e con le modalità che seguono:

1) la sperimentazione avrà la finalità di acquisire elementi conoscitivi sulle variazioni provocate nel mercato della stampa quotidiana e periodica dalla messa in vendita dei giornali in esercizi diversi dalle rivendite fisse autorizzate ai sensi del comma quinto;

2) la sperimentazione avrà la durata massima di un anno e dovrà essere effettuata in non più di quindici comuni, che costituiscano un campione rappresentativo delle realtà socio-economiche del Paese, dei livelli di diffusione della stampa, delle densità delle rivendite esclusive;

3) la sperimentazione sarà effettuata in librerie, tabaccherie, distributori di carburanti, bar. Dovrà essere prevista, anche in un numero di comuni inferiore a quindici, la sperimentazione della vendita negli esercizi della grande distribuzione e quella di periodici specializzati in esercizi commerciali analogamente specializzati;

4) alla indicazione dei comuni, della modalità di rifornimento, degli esercizi nei quali effettuare la vendita sperimentale provvederà il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il parere della Commissione paritetica di cui all'articolo 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, integrata con i rappresentanti delle organizza-

zioni sindacali più rappresentative a livello nazionale dei rivenditori e dei distributori e con due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI)».

2. Dopo l'undicesimo comma dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria darà avviso dell'avvio della sperimentazione, di cui alla lettera *d-bis*) dell'undicesimo comma, sui giornali quotidiani maggiormente diffusi nei comuni in cui questa avrà luogo».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.